



# **CITTÀ DI CASELLE TORINESE**

Provincia di TORINO

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

Deliberazione Consiglio Comunale n. ....del .....

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 18 aprile 2008

## INDICE

- 1) Oggetto del regolamento
- 2) Determinazione dell'aliquota
- 3) Esenzione
- 4) Pubblicità del regolamento e degli atti
- 5) Rinvio dinamico
- 6) Tutela dei dati personali
- 7) Rinvio ad altre disposizioni
- 8) Entrata in vigore del regolamento

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

## ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il Comune di Caselle Torinese, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, determina l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella seguente misura:

- |          |  |
|----------|--|
| 1. 0,40% | fino a 15.000,00 euro;                       |
| 2. 0,50% | oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro |
| 3. 0,60% | oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro |
| 4. 0,70% | oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro |
| 5. 0,75% | oltre 75.000,00 euro                         |

## ART. 3 – ESENZIONE

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

SOGLIA DI ESENZIONE (REDDITO IMPONIBILE) € 15.000,00 (quindicimila euro)

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 15.000,00 (quindicimila euro), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

#### **ART. 4 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 5 – RINVIO DINAMICO**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **ART. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **ART. 7 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### **ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze.

Relativamente agli anni precedenti resta in vigore il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 18.04.2008.